

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1625 del 27/05/2016
Oggetto	DPR 13 marzo 2013 n. 59 - società ECO.SER SRL con sede legale in comune di Castenaso (BO). Autorizzazione Unica Ambientale per attività di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione acque reflue di industrie agro-alimentari della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1655 del 27/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 15900/2016 GV

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 Società ECO.SER. Srl con sede legale nel comune di Castenaso (BO) – via Pederzana n. 8 - Protocolli istanza del SUAP Comune Comacchio nn. 3172/3175/3182/3219 del 20/01/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DGR E-R N. 2773/2004 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99., nella Provincia di Ferrara.

LA RESPONSABILE

– **Vista** la domanda presentata al SUAP del Comune di Comacchio in data 20/01/2016, trasmessa dal SUAP ad Arpae - SAC, assunta ai prot. nn. PGFE/2016/2603 del 18/03/2016, dalla Società ECO.SER. Srl, nella persona di Gilberto Gherardi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Castenaso, via Pederzana 8, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

– **Visti**

Dlgs 99/1992 e smi;

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la deliberazione di G.R. Emilia Romagna 30 dicembre 2004, n. 2773 (di seguito nominata Direttiva regionale) recante *“primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”*;

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Corso Isonzo 105/a, 44121 Ferrara tel 0532 299552 | fax 0532 299553 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

la Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 14 febbraio 2005, n. 285, di Rettifica alla D.G.R. n. 2773/2004;

la Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 07 novembre 2005, n. 1801 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 13 marzo 2009, n. 297 "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

la Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 21/12/2005, n. 40 "Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia – Romagna";

il Regolamento Regionale Emilia-Romagna n.1 del 4 gennaio 2016 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

- **Vista**, altresì, l'Autorizzazione Integrata Ambientale P.g. n. 2580 del 24.08.2015, così come modificata dall'atto P.g. n. 3595 del 23.11.2015 (modifica non sostanziale), rilasciata dalla Provincia di Ravenna alla Ditta CAVIRO DISTILLERIE SRL per l'attività di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della vinificazione (punto 6.4 B2 all. VIII D.LGS 152/06 e smi) e recupero di rifiuti non pericolosi tramite trattamento biologico (punto 5.3. B1 all. VIII D.Lgs 152/06 e smi);
- **Considerato** che la Ditta effettua l'attività di UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DGR E-R N. 2773/2004, provenienti dall'impianto autorizzato con gli atti richiamati sopra alle operazioni di messa in riserva R13 dei rifiuti, classificati con il CER 020705 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti, per una capacità massima istantanea di 36.000 tonnellate, ubicato in Via Convertite, 8 – Faenza (RA) e gestito da CAVIRO DISTILLERIE Srl;
- Vista la dichiarazione della società allegata all'istanza, che l'attività non produce il superamento dei valori di emissione e di immissione di rumore previsti dalla normativa vigente;

- Vista la nota del Comune di Comacchio – Settore IV Territorio del 12/03/2016 Prot. 13385, trasmessa unitamente all'istanza, di presa d'atto della dichiarazione della società relativamente alla matrice rumore;
- **Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- **Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- **Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- **Vista** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- **Vista** la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)”;
- **Vista** la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”;

- **Viste** le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- **Dato atto** che a partire dal 19 aprile 2016, con l'entrata in vigore del DM 25.02.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 9 Serie Generale n.90 del 18.04.2016) che disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue ed abroga il DM 7 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.05.2016, n. 109), viene disciplinata a livello nazionale la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale;
- **Considerato** che l'impianto di CAVIRO DISTILLERIE SRL per il trattamento delle borlande e di altri scarti agricoli e/o dell'industria agro-alimentare è munito di digestori per la produzione di energia;
- **Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, fatto salvo quanto disposto dal DM 25.02.2016 citato sopra;
- **Dato atto** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- **Preso atto** che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al

personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- **Dato atto** che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Comacchio alla Società ECO.SER. Srl, nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Castenaso (BO) – via Pederzana n. 8, CF 04266510371, per l'esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica dei fanghi dell'industria agro-ambientale;

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale	Titolo ambientale	Ente competente
Fanghi depurazione	Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs 99/92	ARPAE

2. l'utilizzazione agronomica dei fanghi provenienti dall'impianto di CAVIRO DISTILLERIE SRL, classificati con il CER 020705, potrà avvenire sui terreni e colture indicati in allegato al presente atto quale parte integrante del presente atto sotto la voce allegato “A”;

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3

comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di CAVIRO DISTILLERIE SRL;

b. i quantitativi di fanghi applicabili ai terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva regionale;

c. è fatto obbligo, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE Ferrara ed al Comune territorialmente interessato, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva regionale, ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato. La validità della notifica è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Successivamente alla notifica e comunque con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione scritta, a mezzo fax o telegramma, ad ARPAE Ferrara ed al Comune territorialmente interessato, contenente: 1) le date esatte di inizio operazioni; 2) i dati identificativi del luogo dove è effettuato lo spandimento; 3) i dati della ditta che esegue operativamente le operazioni in questione; 4) i quantitativi di fango interessati; 5) le modalità di applicazione dei medesimi. Qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di 6 (sei) giorni lavorativi saranno comunicate le date di inizio e fine lavori;

d. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE di Ferrara, al Servizio di Igiene Pubblica ed al Comune territorialmente competente;

e. è fatto obbligo di eseguire i campioni preventivi del suolo secondo le modalità stabilite dall'Allegato 5, punto 1, alla D.G.R. n. 2773/2004 come rettificata dalla D.G.R. n. 285/2005 ai fini della predisposizione del Piano di distribuzione;

f. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva regionale e fatto salve di quanto previsto dalla determinazione del D.G. Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammesse unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati ACCREDIA come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva regionale, che devono essere inviate ad ARPAE Ferrara;

g. ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 99/1992, le analisi dei suoli devono essere ripetute ogni 3 (tre) anni indipendentemente dall'uso per lo spandimento dei fanghi;

h. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva regionale, con pagine numerate progressivamente e vidimate da ARPAE Ferrara, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;

i. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti DIVIETI DI UTILIZZO E PRESCRIZIONI D'USO SULLE COLTIVAZIONI AGRICOLE, previsti dalla Direttiva regionale:

i.1. è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);

- i.2. è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
- i.3. è consentito l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione nel territorio della Provincia di Ferrara, Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola, a condizione che gli apporti di composti azotati non superino i 170 Kg di azoto per ettaro e per anno, fatti salvi i limiti inferiori stabiliti, per le colture presenti in tabella 2, punti 1 e 3, dell'Allegato 5, della Direttiva regionale;
- i.4. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 07/11/2005, n. 1801;
- i.5. è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva regionale;
- i.6. è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione qualora al momento del loro impiego superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva regionale;
- i.7. è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva regionale;
- i.8. è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- i.9. ai sensi dell'art.22 c.2 del Reg. E-R n.1/2016 è vietato l'utilizzazione nello stesso terreno e nello stesso anno solare degli effluenti di allevamento e assimilati, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione ai sensi del Dlgs. n. 99 del 1992, nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lettera gg) del medesimo regolamento;
- i.10 sono fatti salvi ulteriori divieti stabiliti da regolamenti locali o sanitari comunque vigenti di cui la ditta deve tenere conto preventivamente alla richiesta di inserimento di nuovi terreni;

l. le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Direttiva regionale e riguardanti le fasi di raccolta, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;

m. la ditta deve inviare ad ARPAE Ferrara, ai sensi del par. XVIII punti 3, 4, 5, della Direttiva regionale, i certificati analitici dei fanghi eseguiti come indicato nell' Allegato 4 tabelle A e B della direttiva stessa, relativi agli impianti di depurazione afferenti allo stoccaggio da eseguirsi nelle tempistiche previste dalla norma in funzione della potenzialità e comunque ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate;

n. è fatto obbligo da parte della Ditta di utilizzare i fanghi per lotti funzionali successivi, previa esecuzione degli accertamenti analitici previsti dall'allegato 4 della Direttiva regionale, allegando verbale indicante la data di esecuzione del campione, la modalità del campionamento, l'operatore che ha eseguito materialmente l'operazione, il numero di lotto cui il campione si riferisce, la data di chiusura del lotto, i depuratori i cui fanghi sono stati stoccati e la quantità totale stoccata;

4. il trasporto dei fanghi ai fini dell'attività di recupero autorizzata con il presente atto dovrà rispettare le seguenti condizioni generali:

- il trasporto dei fanghi dovrà avvenire con mezzi autorizzati, ai sensi dell'art. 212 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- il trasporto dei fanghi dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- la scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del Dlgs n. 99 del 1992 è sostituita dal formulario di identificazione di cui al punto precedente; le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario;

- le copie dei formulari dovranno essere conservate da parte dell'utilizzatore dei fanghi, assieme al Registro di utilizzazione, per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente atto, venissero attuate variazioni impiantistiche o del ciclo produttivo che comportino la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di CAVIRO DISTILLERIE SRL richiamata in premessa, tali da modificare il contenuto del presente atto, dovrà essere inoltrata preventivamente ad ARPAE Ferrara formale domanda come previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013.

La modifica dell'elenco dei terreni, viene considerata modifica non sostanziale dell'A.U.A., pertanto, qualora la ditta debba procedere ad inserire delle variazioni, dovrà presentare ad ARPAE Ferrara preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, contenente tutti i dati e la documentazione prevista al punto 1.3 lettere a), b), c) e d) dell'allegato 6 DGR 2773/2004.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del Suap Comune Comacchio, ed è subordinata alla validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il sito di stoccaggio richiamato in premessa.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP/SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso in allo Suap Comune Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia all'ARPAE Ferrara ed ARPAE Ravenna.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP/SUEI.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.